



**Procedura per la gestione ed
approvazione delle
Operazioni con Parti Correlate**

Vimercate, 28 luglio 2017

DEFINIZIONI GENERALI

Amministratori:	i membri, esecutivi e non, del Consiglio di Amministrazione <i>pro-tempore</i> in carica
Amministratore Delegato:	l'Amministratore Delegato di Esprinet S.p.A. <i>pro-tempore</i> in carica
Assemblea:	l'assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.A.
C.c.:	Codice Civile
Codice di Autodisciplina:	il Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate approvato nel marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni
Collegio:	il Collegio Sindacale di Esprinet S.p.A. <i>pro-tempore</i> in carica
Comitato Controllo e Rischi:	il Comitato previsto dal Codice di Autodisciplina ed incaricato di svolgere funzioni istruttorie e consultive nei confronti del Consiglio in merito alla fissazione delle linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi, alla periodica verifica di idoneità ed effettivo funzionamento di quest'ultimo ed all'accertamento che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato
Consiglio:	il Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. <i>pro-tempore</i> in carica
Consob:	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Consolidato Fiscale Nazionale:	modalità di tassazione opzionale concessa ai gruppi societari dal TUIR consistente nel far sorgere un'unica obbligazione tributaria a fronte di una moltitudine di soggetti passivi IRES (Imposta sul reddito delle società) legati tra di loro da un rapporto di controllo
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari:	dirigente responsabile, in base alle disposizioni di cui alla L. n. 262/05, dell'attestazione dell'adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili ai fini della predisposizione dell'informativa societaria
Esprinet o Società:	Esprinet S.p.A.
Gruppo Esprinet o Gruppo:	il gruppo di società controllate da Esprinet S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Joint venture:	un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto

Regolamento Parti Correlate:	Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche
Regolamento (UE) n. 596/2014	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione
Regolamento Emittenti o RE:	il Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni
Regolamento Organizzativo del Comitato Controllo e Rischi:	Regolamento disciplinante il funzionamento del Comitato Controllo e Rischi approvato dal Consiglio in data 4 maggio 2015
Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi:	l'insieme di regole, comportamenti, politiche, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta ed indirizzata con un grado di ragionevole sicurezza al conseguimento degli obiettivi aziendali, in un'ottica di creazione di valore per gli azionisti
Società collegata:	qualsiasi entità, anche priva di personalità giuridica come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto
Società controllata:	qualsiasi entità, anche priva di personalità giuridica come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità
Statuto:	lo statuto di Esprinet S.p.A. <i>pro-tempore</i> vigente
Testo Unico della Finanza o TUF:	il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni
TUIR:	Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive integrazioni e modificazioni)

INDICE

1. PREMESSA
2. DEFINIZIONI
3. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA
4. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
5. OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETA' CONTROLLATE
6. CASI DI ESENZIONE
7. INFORMAZIONI AL PUBBLICO ED INFORMATIVA FINANZIARIA PERIODICA
8. DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI

1. PREMESSA

La presente procedura è diretta a disciplinare la gestione ed approvazione delle operazioni tra Esprinet e le parti ad essa correlate, ivi incluse le operazioni con interessi degli amministratori e dei sindaci, allo scopo di assicurare il rispetto dei necessari standard di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale.

La presente procedura fornisce pertanto una definizione delle suddette operazioni individuandone, a seconda della tipologia, della natura e delle caratteristiche, le relative responsabilità decisionali ed il connesso iter autorizzativo, innestandosi sul preesistente assetto di deleghe e poteri deliberativi di Esprinet e fatte salve le operazioni per le quali l'approvazione consiliare sia prevista per statuto ovvero in base a disposizioni di legge.

La presente procedura è adottata in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento Parti Correlate, alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina ed alle indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento Parti Correlate fornite dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 2343-*bis*, 2358, 2373, 2391 nonché dagli artt. da 2497 a 2497-*septies* c.c..

La presente procedura e le sue modifiche sono approvate con parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, quando esso è composto esclusivamente da almeno 3 Amministratori indipendenti, ovvero da un Comitato appositamente costituito composto esclusivamente da amministratori indipendenti, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dell'art.148, comma 3 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il comitato si esprimerà in ordine alla idoneità della presente procedura a garantire regole per la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e di quelle nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, in proprio o per conto terzi. Qualora non risultassero *pro-tempore* in carica almeno tre amministratori indipendenti, le variazioni della presente procedura sono approvate con parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

La presente procedura costituisce una parte qualificante dell'intero Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi del Gruppo Esprinet.

E' fatta salva l'applicazione degli schemi di controllo di cui al Modello 231 unitamente ai connessi flussi informativi.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura valgono le definizioni illustrate nel presente paragrafo.

Operazioni

Per "operazioni" si intendono tutti gli atti aventi a oggetto diritti a contenuto patrimoniale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di diritti e beni mobili e immobili nonché di diritti disponibili a contenuto economico, le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e servizi - ivi incluse le consulenze - ovvero la concessione e l'ottenimento di finanziamenti e garanzie.

Parti correlate

Per parti correlate di Esprinet si intende qualsiasi soggetto che:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - i) controlla Esprinet, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - ii) detiene una partecipazione in Esprinet tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - iii) esercita il controllo su Esprinet congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata ad Esprinet;
- c) è una *joint venture* alla quale Esprinet partecipa;
- d) è un dirigente con responsabilità strategiche di Esprinet;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti ai cui alle lettere a) o d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di Esprinet o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini di quanto indicato nella definizione di parte correlata valgono le seguenti ulteriori definizioni:

Controllo e controllo congiunto

Per "controllo" si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di Esprinet al fine di ottenere benefici dalla sua attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di Esprinet a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio, ed il controllo di Esprinet è detenuto da quel Consiglio;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio, ed il controllo di Esprinet è detenuto da quel Consiglio.

Il "controllo congiunto" è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

Per "influenza notevole" si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Per converso, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel Consiglio, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente;
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I "dirigenti con responsabilità strategiche" sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) ed i membri effettivi del Collegio.

Stretti familiari

Si considerano "stretti familiari di un soggetto" quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei rapporti con la Società.

Essi includono:

- a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separata o del convivente.

Le parti correlate di Esprinet individuate sono incluse e ordinate in apposito *database*, che Esprinet stessa gestisce sulla base delle evidenze reperibili in ordine alla struttura organizzativa e societaria del Gruppo, alla composizione della compagine proprietaria e degli organi di amministrazione e controllo della Società nonché delle dichiarazioni ricevute dalle parti correlate dirette nel rispetto delle normative vigenti in materia di riservatezza e privacy ed in particolare delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03.

Tale *database* viene aggiornato con frequenza semestrale ed è ordinato ed alimentato a cura e sotto la diretta responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, il quale si avvale dell'Ufficio Affari Legali e Societari per adempiere a tale funzione.

Dal punto di vista operativo la Società si dota di una serie di regole e disposizioni organizzative interne atte a consentire l'individuazione preventiva, la raccolta e la gestione documentale delle informazioni sulle parti correlate ed i flussi informativi previsti verso gli organi decisionali in materia di operazioni con parti correlate ed il Collegio.

A tale scopo il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, con l'ausilio dell'Ufficio Affari Legali e Societari, gestisce tra l'altro l'invio e la ricezione semestrale di apposite dichiarazioni secondo gli schemi previsti all'**ALLEGATO 3.1** nonché all'**ALLEGATO 3.2** contenenti un set di informazioni utili a consentire la corretta classificazione delle controparti di operazioni societarie come "parti correlate".

Le regole organizzative sopra richiamate costituiscono parte integrante delle procedure amministrativo-contabili previste ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF.

Operazioni con parti correlate

Per "operazioni con parti correlate" si intendono tutti gli atti aventi a oggetto diritti a contenuto patrimoniale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di diritti e beni mobili e immobili nonché di diritti disponibili a contenuto economico, le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e servizi - ivi incluse le consulenze - ovvero la concessione e l'ottenimento di finanziamenti e garanzie tra parti correlate di Esprinet, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate di Esprinet;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di Esprinet.

Le operazioni con parti correlate sono incluse ed ordinate in apposito *database* alimentato a cura e sotto la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, il quale si avvale dell'Ufficio Affari Legali e Societari per adempiere a tale funzione.

Tale *database* contiene adeguata evidenza, di natura documentale, circa le modalità e le condizioni economico-finanziarie di esecuzione delle suddette operazioni.

Dal punto di vista operativo la Società si dota di una serie di regole e disposizioni organizzative interne atte a consentire l'individuazione preventiva, la raccolta e la gestione delle informazioni sulle operazioni con parti correlate ai fini della migliore applicazione della procedura. Sono inoltre previsti specifici presidi a livello di sistema informativo atti a consentire con ragionevole certezza che per ciascuna operazione con parte correlata sia rispettato l'iter autorizzativo previsto.

Le regole organizzative sopra richiamate costituiscono parte integrante delle procedure amministrativo-contabili previste dall'articolo 154-*bis* del TUF.

Operazioni di maggiore rilevanza

Vengono definite "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni identificate come operazioni con parti correlate di Esprinet che superino le soglie quantitative previste nell'**ALLEGATO 1**.

Operazioni di minore rilevanza

Vengono definite "operazioni di minore rilevanza" le operazioni identificate come operazioni con parti correlate di Esprinet diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.

Operazioni di importo esiguo

Vengono definite "operazioni di importo esiguo" le operazioni identificate come operazioni con parti correlate che non superino le soglie quantitative previste nell'**ALLEGATO 2**.

Operazioni ordinarie

Vengono definite "operazioni ordinarie", a condizione che vengano eseguite nel pieno rispetto delle procedure aziendali all'uopo stabilite, le operazioni che, tenuto conto della natura dell'attività svolta dal Gruppo Esprinet, rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, intendendosi per tali quelle rientranti tra le attività principali dell'oggetto sociale.

Esse includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'attività di commercializzazione all'ingrosso di prodotti informatici ed elettronici in genere, nonché di prodotti ausiliari e complementari, e dei servizi connessi;
- b) l'attività di acquisto e/o locazione di beni, opere e servizi funzionali alle attività di commercializzazione di cui al precedente punto a), ivi incluso l'acquisto e/o la locazione di immobilizzazioni;

- c) l'attività di concessione di affidamenti commerciali funzionale all'esecuzione delle attività di cui al precedente punto a).

Ricadono altresì nella sfera dell'attività ordinaria tutte le operazioni che, pur qualificandosi come estranee all'attività principale dell'oggetto sociale e quindi al di fuori delle principali attività generatrici di ricavi dell'impresa, non risultino classificabili come operazioni di investimento o di finanziamento, ivi incluse le operazioni finanziarie accessorie allo svolgimento dell'attività operativa.

Ai fini della qualificazione di un'operazione come attività ordinaria la Società, oltre a quanto sopra indicato, prende in esame i seguenti elementi e caratteristiche:

Oggetto dell'operazione

L'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta da un'impresa costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà.

Ricorrenza del tipo di operazione

La ripetizione regolare di un'operazione da parte di un'impresa rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario. In questo senso si precisa che esulano dall'ordinarietà le operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero le operazioni o i fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività.

Rilevanza dimensionale dell'operazione

Un'operazione che rientra nell'attività operativa di una società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative. In questo senso rileva il fatto che l'operazione non si caratterizzi per dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dall'impresa.

Termini e condizioni contrattuali

Di norma non si considerano rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi.

Per analogia, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà.

Natura della controparte

Non si considerano rientranti nell'esercizio ordinario dell'attività operativa le operazioni effettuate con controparti che presentino caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

Tempistica

La rilevanza degli elementi sopra indicati va valutata prestando particolare attenzione anche al momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione, con particolare riferimento alla prossimità della data di esecuzione dell'operazione, alla chiusura dell'esercizio sociale della Società o della parte ad essa correlata.

In conclusione le operazioni che presentino connotati di atipicità e/o inusualità sotto i richiamati profili avuto riguardo all'attività svolta dalla Società, ancorché riconducibili all'attività ordinaria da un punto di vista oggettivo, possono essere dichiarate estranee all'esercizio ordinario dell'attività.

Operazioni di investimento

Vengono definite "operazioni di investimento" le operazioni finalizzate ad acquisire risorse destinate a produrre futuri proventi e flussi finanziari per un'impresa.

Esse comprendono essenzialmente l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Nel seguito si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di possibili operazioni di investimento:

- acquisto di immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati.
- vendita di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività a lungo termine;
- acquisto di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre imprese e partecipazioni in *joint venture* (diversi dai pagamenti per i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo di negoziazione commerciale);
- vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre imprese e partecipazioni in *joint venture* (diverse dalle entrate per i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo di negoziazione commerciale);
- concessione di anticipazioni e prestiti a terzi;
- rimborso di anticipazioni e prestiti da terzi;
- acquisto di contratti per consegna a termine, contratti a termine, contratti a premio e contratti *swap* eccetto quando i contratti siano posseduti a scopo di negoziazione commerciale ovvero l'acquisto rientri nell'attività finanziaria;
- vendita di contratti per consegna a termine, contratti a termine, contratti a premio e contratti *swap* eccetto quando i contratti siano posseduti a scopo di negoziazione commerciale ovvero la vendita rientri nell'attività finanziaria.

Operazioni di finanziamento

Vengono definite "operazioni di finanziamento" tutte le operazioni comportanti una variazione nella dimensione e composizione del capitale netto e dei finanziamenti ottenuti da un'impresa.

Nel seguito si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di possibili operazioni di finanziamento:

- emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;
- acquisto/vendita di azioni proprie;
- emissione di prestiti, cambiali, mutui e altre tipologie di finanziamento a breve o a lungo termine.
- utilizzo di linee di credito di firma per emissione di fidejussioni da parte di enti finanziari.

Si considerano estranee all'attività finanziaria le operazioni accessorie allo svolgimento dell'attività operativa. Tale vincolo di accessorietà deve individuarsi o nella causa del contratto di finanziamento (per esempio nel caso di mutuo di scopo) ovvero essere ricostruibile alla luce delle caratteristiche specifiche dell'operazione (per esempio nel caso di passività a breve termine funzionali all'acquisto di prodotti). Altri criteri considerati nel valutare il carattere di accessorietà sono relativi alla durata del prestito, anche in relazione alla vita utile dei beni con esso acquistati. Qualora l'operazione di finanziamento non sia caratterizzata da elementi oggettivi tali da consentire un'univoca ricostruzione del carattere dell'accessorietà all'attività operativa, si ritiene sufficiente la presenza di circostanze tali da giustificare il ragionevole convincimento che il finanziamento ottenuto sarà destinato a tale scopo. A tal fine, si considererà la ragionevolezza di tale valutazione secondo le circostanze esistenti al momento della conclusione dell'operazione, indipendentemente da eventuali successive diverse destinazioni, ove giustificate alla luce dell'evolversi delle circostanze di fatto.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide equivalenti sono quelle possedute per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine invece che per investimento o per altri scopi.

Affinché un investimento possa qualificarsi come disponibilità liquida o equivalente esso deve essere prontamente convertibile in un ammontare noto di denaro e deve essere soggetto a un rischio irrilevante di variazione del proprio valore. Ne consegue che un investimento viene solitamente classificato come disponibilità liquida o equivalente solo quando esso risulti a breve scadenza (ad esempio tre mesi o meno dalla data d'acquisto).

Gli investimenti finanziari azionari sono esclusi dalla classificazione come disponibilità liquide equivalenti a meno che essi siano, di fatto, equivalenti alle disponibilità liquide quali le azioni privilegiate acquistate in un momento vicino alla loro scadenza e con una data di rimborso determinata.

Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Vengono definite "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" ("*arm's length*") le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti prive di correlazione per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti.

La verifica dell'applicazione di condizioni di mercato ha luogo, per le operazioni ordinarie, attraverso l'evidenza documentale dei seguenti elementi informativi qui riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nel caso di acquisto di prodotti e servizi per la commercializzazione, la comparabilità dei prezzi di acquisto e delle altre condizioni di acquisto (i.e. tempi di pagamento) con parti correlate rispetto ai prezzi di acquisto di prodotti e servizi equivalenti o omogenei ottenibili con parti prive di correlazione (ad esempio per confronto con i prezzi di listino *pro-tempore* applicati da fornitori, tenuto altresì conto *inter alia* degli elementi di riduzione del prezzo nominale *up-front* a titolo di *rebate* per raggiungimento obiettivi e incentivi di vario genere, rimborso per attività di marketing congiunto, ecc.) e delle altre condizioni di acquisto;
- nel caso di vendita di prodotti e servizi, la comparabilità dei prezzi di vendita e delle altre condizioni di vendita con parti correlate rispetto ai prezzi di vendita di prodotti e servizi equivalenti o omogenei (ad esempio per confronto con i prezzi di listino *pro-tempore* applicati sul portale *web* ovvero in trattative *off-line*) ottenibili con parti prive di correlazione e delle altre condizioni di vendita;
- nel caso di acquisto e/o locazione di beni, opere e servizi funzionali all'attività ordinaria, ivi incluso l'acquisto e/o la locazione di immobilizzazioni, la comparabilità dei prezzi di acquisto e delle condizioni di pagamento con parti correlate rispetto ai prezzi di acquisto di beni, opere e servizi equivalenti o omogenei ottenibili con parti prive di correlazione;
- nel caso di concessione di affidamenti commerciali funzionale all'esecuzione delle attività ordinarie, la comparabilità dei livelli di affidamento concessi a parti correlate ai livelli di affidamento concessi a parti prive di correlazione e dotate di *standing* creditizio equivalente.

Dal punto di vista operativo la Società si dota di una serie di regole e disposizioni organizzative interne atte a consentire la raccolta e la gestione documentale degli elementi informativi sopra descritti atti a fornire evidenza della corrispondenza delle condizioni praticate nell'ambito delle operazioni con parti correlate rispetto a condizioni standard o di mercato.

Amministratori indipendenti

Vengono definiti "amministratori indipendenti" gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

La verifica dei requisiti di indipendenza viene operata dal Consiglio e dal Collegio secondo modalità e tempistiche dettate da disposizioni di legge e regolamentari ovvero in base ai criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

Amministratori non correlati

Vengono definiti "amministratori non correlati" gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

Soci non correlati

Vengono definiti "soci non correlati" i soggetti ai quali spetti il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia ad Esprinet.

3. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Per l'esecuzione delle operazioni di minore rilevanza con parti correlate, fermo restando l'assetto decisionale adottato dalla Società attraverso il conferimento di deleghe e poteri, la Società e le sue controllate si attengono alle seguenti regole:

- a) Anteriormente all'approvazione delle operazioni un comitato appositamente costituito e nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 (tre) amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora non constino almeno n. 2 (due) amministratori indipendenti non correlati, il Consiglio di Amministrazione nomina esperti indipendenti aventi le caratteristiche di cui al seguente punto b), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.
- b) Il comitato di cui al punto a) può decidere di farsi assistere, a spese della Società ed a condizione che vengano seguite le procedure aziendali per il riconoscimento dei costi, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti il comitato ricorrerà a soggetti di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
E' facoltà del comitato farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta entro l'ammontare massimo di spesa del 2% del valore dell'operazione di minore rilevanza e comunque non superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).
- c) L'Amministratore Delegato fornisce al suddetto comitato, con un anticipo di almeno n. 7 (sette) giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'approvazione dell'operazione, una nota informativa contenente i principali punti dell'operazione. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi documentali atti a verificarne tali caratteristiche.
- d) La nota informativa illustra:
 - i) gli aspetti caratterizzanti dell'operazione (strategici, economico-finanziari, legali, fiscali, rischi connessi, potenziali elementi di criticità, ecc.);
 - ii) la natura della correlazione;
 - iii) la sussistenza di eventuali conflitti di interesse;
 - iv) l'interesse della Società all'operazione;
 - v) le eventuali caratteristiche di atipicità e/o inusualità dell'operazione;
 - vi) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione.
- e) La nota informativa di cui al precedente punto d) ed il parere motivato non vincolante del comitato di cui al precedente punto a) sono forniti con anticipo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi all'organo o al soggetto competente a deliberare od approvare l'operazione.

- f) L'organo o il soggetto competente a deliberare od approvare varia a seconda della tipologia, natura e delle caratteristiche delle operazioni con parti correlate di minore rilevanza in funzione delle responsabilità decisionali e del sistema di poteri riferiti ad operazioni analoghe concluse con parti prive di correlazione.
Il principio sottostante prevede che alle operazioni con parti correlate venga dedicato un livello di attenzione almeno pari ad analoghe operazioni con parti prive di correlazione e che la relativa valutazione di correttezza sostanziale e procedurale debba prevedere un adeguato iter autorizzativo.
L'approvazione delle operazioni non prevede una deliberazione espressa da parte del soggetto competente qualora esso non sia rappresentato dal Consiglio, ritenendosi in tali fattispecie sufficiente un'autorizzazione scritta basata esplicitamente sugli elementi contenuti nella nota informativa di cui al precedente punto d).
- g) I verbali delle deliberazioni di approvazione da parte del Consiglio ovvero le autorizzazioni scritte dei soggetti competenti diversi dal Consiglio, recano espressa ed adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- h) L'Amministratore Delegato informa trimestralmente il Consiglio ed il Collegio circa l'esecuzione delle operazioni deliberate o approvate dagli organi o soggetti competenti ivi incluse le operazioni deliberate dal Consiglio stesso.
- i) L'iter autorizzativo sopra delineato viene applicato anche quando un'operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, e nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

4. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Per l'esecuzione delle altre operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate la Società e le sue controllate si attengono alle seguenti regole:

- a) la deliberazione in merito alle operazioni di maggiore rilevanza spetta in via esclusiva al Consiglio.
- b) un comitato appositamente costituito e nominato dal Consiglio, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati, partecipa alla fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo. Il suddetto comitato può richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato ed ai soggetti incaricati alla conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
Qualora non constino almeno n. 3 (tre) amministratori indipendenti non correlati, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più esperti indipendenti aventi le caratteristiche di cui al seguente punto c), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.
- c) Il comitato di cui al punto b) può decidere di farsi assistere, a spese della Società e seguendo le procedure aziendali per il riconoscimento dei costi, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti il comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- d) L'Amministratore Delegato fornisce al comitato, con un anticipo di almeno n. 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'approvazione dell'operazione, una nota informativa contenente i punti principali dell'operazione. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi documentali atti a verificarne tali caratteristiche.

- e) La nota informativa illustra:
 - i) gli aspetti caratterizzanti dell'operazione (strategici, economico-finanziari, legali, fiscali, rischi connessi, potenziali elementi di criticità, ecc.);
 - ii) la natura della correlazione;
 - iii) la sussistenza di eventuali conflitti di interesse;
 - iv) l'interesse della Società all'operazione;
 - v) le eventuali caratteristiche di atipicità e/o inusualità dell'operazione;
 - vi) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione.
- f) La nota informativa di cui al precedente punto e) ed il parere del comitato di cui al precedente punto b) sono forniti con anticipo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi al Consiglio convocato per deliberare l'operazione.
- g) Il Consiglio approva l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, indicazioni che devono essere debitamente verbalizzate.
- h) Fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 c.c., la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, convocata ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., di un'operazione di maggiore rilevanza per la quale il comitato abbia espresso parere negativo, deve essere approvata con voto favorevole della maggioranza dei soci votanti non correlati.
- i) L'Amministratore Delegato informa trimestralmente il Consiglio ed il Collegio circa l'esecuzione delle operazioni.
- l) L'iter autorizzativo sopra delineato viene applicato anche quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per le fasi delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

5. OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETA' CONTROLLATE

Nel caso di operazioni con parti correlate compiute da società controllate, italiane o estere, al fine di garantire i necessari standard di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale, vengono applicate le regole previste per le operazioni con parti correlate compiute direttamente dalla Società.

A tal fine gli organi di amministrazione delle società controllate di Esprinet attuano flussi informativi completi, tempestivi ed adeguati in conformità alle disposizioni della presente Procedura.

Qualora la società controllata sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività i pareri previsti per le operazioni di maggiore e minore rilevanza recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

6. CASI DI ESENZIONE

Le disposizioni della presente procedura non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, c.c. relative ai compensi spettanti agli amministratori né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c..
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c. relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio;
- c) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- d) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente punto a), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - nella definizione della suddetta politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia effettivamente coerente con tale politica;
- e) alle operazioni di importo esiguo come specificate nell' **ALLEGATO 2** della presente procedura;
- f) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- g) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, e con società collegate, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non risultino interessi significativi di altre parti correlate della Società;
- h) nel caso in cui lo Statuto lo consenta, alle operazioni ritenute urgenti a giudizio dell'Amministratore Delegato.

Le operazioni con parti correlate ricomprese nei sopra elencati casi di esclusione sono approvate sulla base delle responsabilità decisionali, iter autorizzativi e poteri deliberativi di Esprinet relativi alle operazioni con parti prive di correlazione e fatte salve le operazioni per le quali l'approvazione consiliare o assembleare sia prevista per statuto ovvero in base a disposizioni di legge.

Con riferimento alle operazioni di cui al punto f), in caso di operazioni che superino la soglia di rilevanza, ferma restando l'applicazione dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società comunica a Consob, entro 7 giorni dall'approvazione o dalla conclusione del contratto, la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo dell'operazione.

La Società indica altresì nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quali operazioni di maggiore rilevanza siano state concluse in regime di esclusione. Nella relazione sulla gestione vengono descritti l'oggetto ed il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione.

La valutazione di significatività degli interessi di cui al punto g) è rimessa al giudizio dell'Amministratore Delegato.

Tra le operazioni con società controllate rientra anche la partecipazione delle società di diritto italiano al Consolidato Fiscale Nazionale, nel qual caso la competenza a deliberare spetta al Consiglio.

Resta fermo quanto previsto dall'art.154-*ter* del TUF in riferimento all'obbligo di informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, (i) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento; (ii) sulle altre operazioni con parti correlate, come definite dall'art. 2427, comma 2, c.c., concluse nel periodo di riferimento,

che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società; (iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento. Tale obbligo può essere assolto mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in base alle vigenti disposizioni obbligatorie in materia di trasparenza delle operazioni con parti correlate.

7. INFORMAZIONI AL PUBBLICO ED INFORMATIVA FINANZIARIA PERIODICA

La Società fornisce piena e completa informativa al pubblico, attraverso la predisposizione e la messa a disposizione al pubblico secondo le modalità indicate da Consob nel Regolamento Emittenti - comunque anche tramite pubblicazione sul sito *internet* alla sezione *Investor Relation* - di un documento informativo delle seguenti operazioni:

- a) le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza;
- b) in caso di operazioni di minore rilevanza approvate nonostante il parere non favorevole del comitato ovvero degli esperti indipendenti di cui al precedente paragrafo 3), punto b).

Il documento informativo afferente alle operazioni di cui al punto a), da realizzarsi anche per il tramite società controllate italiane o estere, viene predisposto in conformità al modello fornito nell'Allegato 4 del Regolamento e contiene il seguente set minimo di informazioni:

- sintesi dei rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione;
- descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione a condizione che essa sia già stata data al Consiglio;
- motivazioni economiche e della convenienza dell'operazione per la Società;
- in caso di parere contrario del comitato di cui al paragrafo 4, punto b) della presente procedura, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale parere;
- modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni analoghe, con indicazione dell'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo;
- illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, con indicazione degli indici di rilevanza applicabili;
- se l'ammontare dei compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione della Società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni, ovvero inserimento di una dichiarazione in caso negativo;
- nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano amministratori, componenti dell'organo di controllo o dirigenti con responsabilità strategiche della Società, indicazione degli strumenti finanziari della Società detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie;
- indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti;
- con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificazione dei nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione ovvero si sono astenuti, con annesse motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni.

Nel caso di superamento delle soglie di rilevanza determinato dal cumulo di più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza avente carattere di non ordinarietà, la Società sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare e mettere a disposizione del pubblico un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi artt. 70 e 71.

Per quanto attiene alle operazioni di cui al punto b), il documento informativo contiene, con riferimento alle operazioni concluse in ciascun trimestre, il seguente set minimo di informazioni:

- nominativo della controparte;
- oggetto dell'operazione;
- corrispettivo dell'operazione;
- le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere non favorevole.

Il documento viene predisposto per tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento ed aventi le caratteristiche sopra descritte.

Per il periodo in cui la Società risulta emittente di azioni quotate ai sensi dell'articolo 154-*ter* del TUF, essa fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate suscettibili di avere influito in misura rilevante sulla patrimoniale o sui risultati della Società ai sensi dell'art. 2427, comma 2, c.c. concluse nel periodo di riferimento,
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute anche le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- in caso di superamento delle soglie di rilevanza stabilite per le operazioni di maggiore rilevanza, l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del presente paragrafo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, l'indicazione se la Società si sia avvalsa di uno dei casi di esclusione previsto nel paragrafo 6) della presente procedura;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante il parere non favorevole del comitato di amministratori indipendenti di cui ai precedenti paragrafi 3), punto b) e 4), punto b), della presente procedura.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Il Collegio vigila sulla conformità della procedura adottata ai principi indicati nel Regolamento nonché sull'osservanza della procedura in occasione dell'approvazione delle singole operazioni e ne riferisce nella relazione all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, c.c. ovvero dell'art. 153 TUF.

Gli amministratori ed i dirigenti della Società informano senza indugio il Collegio in merito a qualsiasi violazione della presente procedura di cui essi vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

La presente procedura viene sottoposta a verifica su base triennale al fine di verificarne eventuali necessità di revisione tenuto conto delle modifiche intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa. Eventuali variazioni dovranno essere supportate dall'acquisizione del parere del Comitato Controllo e Rischi, quando esso è composto esclusivamente da Amministratori indipendenti, ovvero con da un Comitato appositamente costituito composto da n. 3 (tre) amministratori indipendenti avente le stesse caratteristiche di quello previsto per l'approvazione iniziale della procedura.

Qualora non risultassero *pro-tempore* in carica almeno n. 3 (tre) amministratori indipendenti, le variazioni della presente procedura sono approvate con parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

Il parere del suddetto comitato dovrà essere acquisito anche nel caso in cui la verifica disposta conduca alla decisione di non apportare alcuna variazione alla procedura.

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2010
Ultima revisione: 28 luglio 2017

ALLEGATO 1

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1) Vengono definite operazioni di maggiore rilevanza le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione ed il patrimonio netto ricavato dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Per operazioni ad esecuzione protratta quali a titolo di esempio, i pagamenti di canoni di affitto e/o rate di leasing di beni e/o servizi, ai fini del calcolo degli indici di rilevanza il valore del numeratore si ricava dalla somma dei canoni di affitto e/o delle rate di leasing lungo l'intera durata del contratto (con esclusione della durata opzionale di rinnovo).

- 2) Le operazioni con la eventuale società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al precedente paragrafo 1) risulti superiore alla soglia del 2,5%.
- 3) In caso di cumulo di più operazioni concluse, nel corso dell'esercizio, con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alle società medesime, omogenee tra loro ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli indici di rilevanza di cui al precedente paragrafo 1), la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici indicati nelle lettere a), b) e c) ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1) e 2) i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
- 4) Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 3) siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1) e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società valuta eventualmente di richiedere a Consob l'indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

ALLEGATO 2

OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

OPERAZIONI ORDINARIE	EURO
ACQUISTI PER LA RIVENDITA DI BENI MERCI E SERVIZI Acquisto, scambio, appalto ed importazioni di beni e merci relativi all'attività propria della Società, avendo potestà di fissare il prezzo, i termini e le condizioni e firmare i contratti e gli atti connessi, inclusi i contratti di trasporto e di assicurazione riguardanti le merci e i prodotti acquistati dalla Società.	100.000,00 IVA esclusa
VENDITE DI BENI, MERCI E SERVIZI Vendita, scambio ed esportazioni di beni, merci e servizi e stipula i contratti ed atti connessi, inclusi i relativi contratti di trasporto e di assicurazione.	100.000,00 IVA esclusa
AFFIDAMENTI ALLA CLIENTELA Concessione di affidamenti commerciali alla clientela per importi eccedenti rispetto agli affidamenti garantiti da assicurazioni sul credito e/o mediante cessione pro-soluto a banche o società di factoring ovvero assistiti da fidejussioni assicurative o bancarie.	250.000,00
TRANSAZIONE SU CREDITI Transazioni su crediti in contenzioso mediante concessione di sconti e abbuoni.	50.000,00
CONTRATTI DI FORNITURA DI UTENZE E SERVIZI Stipula, sottoscrizione e rescissione di contratti di fornitura e somministrazione di ogni genere di utenze, ed in particolare rappresentanza presso la società di fornitura di energia, servizi di telecomunicazione, servizi vari dell'impresa.	70.000,00 IVA esclusa
VERTENZE, ARBITRATI E PROCEDURE GIUDIZIARIE PASSIVE Transazioni o conciliazioni di cause o vertenze passive sia in sede giudiziale che stragiudiziale, ricorso ad arbitrati ivi inclusa la possibilità di chiedere il rinvio a giudizio di equità e nominare e revocare arbitri stabilendone i poteri.	50.000,00
AFFITTI DI IMMOBILI Stipula, sottoscrizione, rescissione e risoluzione di contratti di locazione di beni immobili avente durata non superiore a 6 anni (escluso eventuale rinnovo) - importo annuo del canone di locazione.	150.000,00 IVA esclusa

OPERAZIONI DI INVESTIMENTO	EURO
Acquisto, vendita, costituzione di ipoteca e permuta di immobili.	1.000.000,00 Iva esclusa

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Definizione di parte correlata

Per parti correlate di Esprinet si intende qualsiasi soggetto che:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

 - i) controlla Esprinet, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - ii) detiene una partecipazione in Esprinet tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - iii) esercita il controllo su Esprinet congiuntamente con altri soggetti;

- b) è una società collegata ad Esprinet;
- c) è una *joint venture* alla quale Esprinet partecipa;
- d) è un dirigente con responsabilità strategiche di Esprinet (per tale da intendersi anche gli Amministratori ed i membri effettivi del Collegio Sindacale);
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti ai cui alle lettere a) o d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di Esprinet o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non solamente alla sua forma giuridica.

Informativa Privacy

La raccolta ed il trattamento dati personali Suoi e dei Suoi stretti familiari relativi al mantenimento e aggiornamento del *Database* delle parti correlate, da parte della Società Esprinet S.p.A. (titolare) avviene con modalità cartacee ed informatizzate che ne garantiscono la riservatezza, al fine di adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (art. 2391-*bis* del c.c., Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010, art.17 del Regolamento (UE) n.596/2014, art. 154-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni ed integrazioni).

La raccolta ed il trattamento dei predetti dati è pertanto obbligatorio, in relazione all'espletamento da parte Sua di un'attività professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società.

I soggetti che potranno venire a conoscenza delle informazioni che la riguardano sono gli organi amministrativi e di controllo della Società, il Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili e societari, l'Ufficio Affari Legali e Societari, nonché le autorità di vigilanza del mercato e giudiziarie, nell'esercizio dei poteri ispettivi loro attribuiti dalla legge.

Le informazioni non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, fatto salvo che in osservanza delle normative di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Lei ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano, di conoscere l'elenco completo ed aggiornato di tutti i responsabili del trattamento e di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i singoli dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi all'Ufficio Affari Legali e Societari - E-mail: privacy@esprinet.com

ALLEGATO 3.1

INDIVIDUAZIONE STRETTI FAMILIARI

Compilato dalle parti direttamente correlate

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, nato/a a _____, il
_____, residente in _____, Via _____,
codice fiscale _____

Ai fini della Procedura per la gestione ed approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dichiara
che sono Suoi stretti familiari:

Cognome	Nome	Codice Fiscale

In caso di risposta negativa, contrassegnare la casella a fianco e barrare il prospetto sopra.

Situazione al _____

(Data)

(Firma)

Per presa visione:

Gli stretti familiari

ALLEGATO 3.2

INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI INDIRETTAMENTE CORRELATE

Compilato dalle parti direttamente correlate

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, nato/a a _____, il
_____, residente in _____, Via _____,
codice fiscale _____

Ai fini della Procedura per la gestione ed approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dichiara che, per quanto gli consta, sono parti indirettamente correlate a Esprinet S.p.A., per il suo tramite, le seguenti:

Denominazione Sede Legale	Codice Fiscale e Partita IVA	Carica ricoperta	% di partecipazione	Modalità di possesso	Titolo di possesso

In caso di risposta negativa, contrassegnare la casella a fianco e barrare il prospetto sopra.

Situazione al _____

(Data)

(Firma)